



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 09/02/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2011, n. 32

Offerta formativa a.s. 2011/2012 Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Presa d'atto dell'Accordo tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale.

L'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

VISTI

la Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante le "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", che ha riservato alla potestà legislativa esclusiva regionale la materia dell'istruzione e formazione professionale;

il Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, recante la "Definizione delle norme generali sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

il Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77, recante la "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

la Legge del 27 dicembre 2006 n. 296 articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata all'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;

la Legge 2 aprile 2007 n. 40, che con particolare riferimento all'articolo 13, comma 1-quinquies, contempla l'adozione di Linee Guida, in Conferenza Unificata, per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnici e professionali ed i percorsi di leFP finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, di competenza delle Regioni, compresi in apposito Repertorio nazionale;

il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n.139, relativo al regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, che prevede, tra l'altro, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 27 gennaio 2010 n.9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

che approvando il Regolamento sul riordino dell'istruzione professionale di Stato, prevede all'articolo 2,

comma 3, che gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;

il Decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

VISTI

gli Accordi sanciti in sede di Conferenza Unificata del 19 giugno 2003, 15 gennaio e 28 ottobre 2004, 5 ottobre 2006, 5 febbraio 2009 e 25 febbraio 2010 per la realizzazione di un'offerta formativa sperimentale dei percorsi integrati di istruzione e formazione professionale e per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base, alle competenze tecnico-professionali;

l'Accordo del 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il "Primo anno di attuazione 2010-11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 27 c. 2 del D. Lgvo n. 226/2005", con l'individuazione delle 21 figure professionali relative alle qualifiche di durata triennale e quadriennale e degli standard minimi delle competenze tecnicoprofessionali contenute negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 all'Accordo stesso.

VISTA, altresì

l'Intesa tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane, raggiunta in sede di Conferenza Unificata, in data 16 dicembre 2010, riguardante l'adozione di Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

RICHIAMATE

la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 agosto 2010 n. 1815 riguardante l'Attuazione Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale: Fase transitoria a.s. 2010-2011. Attuazione sistema surrogatorio. Presa d'atto del Decreto interministeriale (MIUR-MLPS) del 15 giugno 2010;

la Deliberazione di Giunta Regionale del 19 ottobre 2010 n. 2227 recante "Linee di indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011/2012";

la Deliberazione di Giunta Regionale del 28 dicembre 2010 n. 2954 recante "Piano regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011-2012", che ha rinviato a successivo provvedimento la programmazione dell'offerta formativa relativa ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale, anche in attesa degli esiti del monitoraggio attivato, tramite l'Ufficio Scolastico Regionale, presso tutti gli istituti professionali interessati.

CONSIDERATO CHE

Il Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010 di recepimento dell'Accordo approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ha definito il percorso di passaggio al nuovo ordinamento nella fase transitoria.

La Regione Puglia, alla pari della quasi totalità delle Regioni, con DGR n.1815 del 4 agosto 2010, ha adottato, per l'anno scolastico 2010/2011, il regime surrogatorio, allo scopo di assicurare comunque la

continuità dell'offerta formativa, rinviando ogni valutazione in merito all'adottabilità a sistema di un regime di sussidiarietà all'anno scolastico 2011/2012.

L'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, in data 16 dicembre 2010, riguardante l'adozione di Linee Guida contiene indicazioni e orientamenti per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale.

Gli oneri previsti a carico della Regione dal Capo V, punto 4, della predetta intesa, non hanno riflessi immediati sul corrente esercizio finanziario del Bilancio regionale, ma agli stessi la Regione dovrà far fronte a partire dall'anno scolastico 2012/2013, anno conclusivo dei primi percorsi triennali di istruzione e formazione professionale in regime sussidiario.

La messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale regionale richiede ulteriori atti del MIUR d'intesa con le Regioni, che sono in corso di elaborazione, quale il Piano di lavoro di cui all'Accordo del 29 aprile 2010 citato per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi all'offerta formativa, all'orario annuale e articolazione dei percorsi formativi, ai profili professionali e standard formativi, ai docenti, alla valutazione e certificazione, alle strutture e servizi.

Gli istituti professionali statali della Regione Puglia, a seguito dell'apposito monitoraggio attivato con lettera circolare dell'USR Puglia prot. AOODRPU/10730 del 22.11.2010, hanno deliberato, nella loro autonomia, nella quasi totalità (89,41%), di voler realizzare percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario.

E' stato attivato un Tavolo Tecnico interistituzionale Regione Puglia -Assessorato al Diritto allo studio ed alla Formazione e Ufficio Scolastico Regionale Puglia, a sostegno del processo di riforma e per la costruzione dei raccordi del sistema di istruzione e formazione professionale.

L'offerta completa di istruzione e formazione professionale, in un quadro organico unitario, verrà assicurata anche dagli Enti di formazione professionale accreditati che supereranno le procedure selettive in esito ad Avvisi pubblici banditi dal Servizio Formazione Professionale, come parte del sistema educativo ed a garanzia di un ampliamento e una differenziazione dell'offerta formativa.

TANTO PREMESSO

SI RITIENE:

- di stabilire, che, nelle more di una disciplina legislativa regionale dell'intera materia dell'Istruzione e Formazione, che nell'ambito della propria programmazione dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, al fine di rendere chiara e trasparente l'offerta formativa per gli studenti e le loro famiglie al momento delle iscrizioni per il prossimo anno, l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione si attui in regime di sussidiarietà, secondo la Tipologia A Offerta sussidiaria integrativa individuata dalle Linee Guida (capo II, punto 2) approvate in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010. Tale opzione prevede che gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali finalizzati all'acquisizione dei diplomi di istruzione professionale possano conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale indicati nella tabella 1 allegata alle predette Linee Guida, in relazione all'indirizzo di studio frequentato, validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione;
- che, quindi, per l'a.s. 2011/2012, l'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale venga erogata dagli Istituti Professionali che, nella loro autonomia, hanno dichiarato la disponibilità a realizzare percorsi di qualifica triennale in regime di sussidiarietà, utilizzando le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri di cui al Capo II, punto 2.2. delle Linee Guida citate e nei limiti delle risorse disponibili, ferma restando l'offerta formativa erogata dagli Enti di formazione accreditati;
- che vadano promosse le misure di accompagnamento per favorire il dialogo tra i sistemi formativi e il collegamento tra i percorsi di leFP e i percorsi di Istruzione Professionale, anche in relazione ai

fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dal territorio, oltre che per prevenire e contrastare la dispersione scolastica;

- che dovrà essere disciplinata con legge la messa a regime del nuovo sistema di istruzione e formazione professionale regionale e l'intera materia dell'Istruzione e Formazione, nell'esercizio della esclusiva competenza regionale in materia, ai sensi dell'art.27, comma 2, del precitato d.lgs. 226/05 e in attuazione del titolo V della Costituzione;

Si rileva, infine, con riferimento al punto 4. della precitata Intesa che "la prima attuazione delle linee guida di cui al punto 1 è oggetto di specifici accordi territoriali tra i competenti Assessorati delle Regioni e gli Uffici scolastici regionali"; pertanto, in data 19 gennaio 2011 è stato stipulato un Accordo tra la Regione e USR Puglia, con il quale vengono disciplinati gli aspetti fondamentali della sussidiarietà per gli Istituti professionali così come indicati dall'Intesa che ha approvato le Linee guida.

"Sezione copertura finanziaria ai sensi della L.R. n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, trattandosi di atto di natura programmatica.

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della Legge n° 7/97, art. 4 comma 4, lettere d).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Servizio Scuola, Università e Ricerca, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di stabilire, nelle more di una disciplina legislativa regionale dell'intera materia dell'Istruzione e Formazione, che, nell'ambito della propria programmazione dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, al fine di rendere chiara e trasparente l'offerta formativa per gli studenti e le loro famiglie al momento delle iscrizioni per il prossimo anno, l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione si attui in regime di sussidiarietà, secondo la Tipologia A Offerta sussidiaria integrativa individuata dalle Linee Guida (capo II, punto 2), approvate in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010. Tale opzione prevede che gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali, finalizzati all'acquisizione dei diplomi di istruzione professionale, possano conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale indicati nella tabella 1 allegata alle predette Linee Guida, in relazione all'indirizzo di studio frequentato, validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione;

- di prendere atto dell'Accordo stipulato con l'USR Puglia in data 19 gennaio 2011 (all. 1 parte integrante

e sostanziale del presente provvedimento), con cui vengono disciplinati gli aspetti fondamentali della sussidiarietà per gli Istituti professionali;

- di approvare l'elenco completo di tali istituti, con la indicazione, in corrispondenza di ciascuno di essi, delle figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi triennali di cui all'Accordo 29.4.2010, che potranno essere rilasciate, al termine del terzo anno, agli studenti che ne abbiano fatto richiesta all'atto dell'iscrizione alla prima classe per l'a.s. 2011/2012, di cui all'All. A dell'Accordo;

- di stabilire che per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti Professionali utilizzino le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri di cui al Capo II, punto 2.2. delle Linee Guida citate e nei limiti delle risorse disponibili, come disciplinate al punto 5. dell'Art. 1 dell'Accordo in allegato;

- di rinviare ad apposita disciplina normativa, nell'esercizio dell'esclusiva competenza regionale in materia, la messa a regime del nuovo sistema di istruzione e formazione professionale regionale e l'intera materia dell'Istruzione e Formazione, ai sensi dell'art.27, comma 2, del precitato d.lgs. 226/05 e in attuazione del Titolo V della Costituzione;

- di impegnarsi ad individuare le risorse necessarie a far fronte agli oneri di cui al Capo V, punto 4, dell'Intesa del 16 dicembre 2010 (commissioni di esami), nell'ambito dei prossimi esercizi finanziari;

- di notificare il presente provvedimento agli Enti ed Uffici interessati, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola